

Schema di Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali.

Relazione illustrativa

PREMESSA

Lo schema di regolamento in oggetto viene emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera b) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo. In tale schema è ricondotta anche la materia oggetto dei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 13, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40. Nella stesura del regolamento e nei relativi allegati si è tenuto conto delle indicazioni espresse il 27 marzo 2008 dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione in merito al documento di base predisposto dalla Commissione ministeriale costituita il 14 dicembre 2007 per il riordino degli istituti tecnici e professionali. Il citato schema tiene conto altresì delle proposte e delle osservazioni formulate dalle parti sociali, dai collegi e dagli ordini professionali competenti in materia sull'impianto generale del riordino.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il riordino degli istituti professionali di cui al presente schema di regolamento tiene conto del quadro legislativo in cui si colloca, di seguito richiamato.

La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha previsto la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Il decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, emanato a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ha articolato il secondo ciclo in licei e percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, il capo III di tale decreto legislativo ha definito i livelli essenziali di prestazione di questi ultimi.

L'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40 ha previsto che il secondo ciclo si articola nel sistema di istruzione secondaria superiore - composto dai licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali - e nel sistema di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni.

I DATI DELL'ATTUALE ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Settori : n. 5

Indirizzi : n. 27

Istituti professionali principali : n. 447



Classi (O.D. 2008/2009) :

Anno	Classi	Alunni
Prima	5.735	129.580
Seconda	5.718	124.269
Terza	5.344	111.540
Quarta	4.592	97.847
Quinta	4.373	81.993
TOTALI	25.762	545.229

1. ASPETTI GENERALI

Il riordino degli istituti professionali intende rispondere alle seguenti esigenze:

- riaffermare l'identità degli istituti professionali all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, che nel contempo valorizzi il "capitale sociale" accumulato dagli istituti professionali nella loro pluridecennale esperienza e assuma gradualmente una configurazione in grado di rispondere in maniera flessibile alla richiesta di competenze sempre più avanzate connesse a precisi ambiti settoriali aventi rilevanza nazionale;
- fare acquisire ai giovani, attraverso una solida base di istruzione generale e di cultura professionale i saperi e le competenze necessarie per assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica;
- dare risposte chiare ai giovani e alle famiglie, che si aspettano dalla scuola percorsi trasparenti e competenze spendibili tanto per l'inserimento nel mondo del lavoro, quanto per il passaggio ai livelli superiori di istruzione e formazione;
- configurare un quadro ordinamentale che superi la sovrapposizione con i percorsi degli istituti tecnici;
- raccordarsi organicamente con il sistema di istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni;
- rendere più efficienti i servizi di istruzione e più efficace l'utilizzo delle risorse, coniugando qualità e risparmio.

Al riguardo, si richiamano sinteticamente gli elementi chiave che caratterizzano il provvedimento:

- numero contenuto di indirizzi riferiti a settori produttivi di rilevanza nazionale;



- maggiore sostenibilità per gli alunni del carico orario annuale obbligatorio di 1.056 ore effettive di lezione, corrispondente a 32 ore settimanali;
- riferimento a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;
- maggiori spazi di autonomia, con aumento delle quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche, nel quadro di criteri generali definiti a livello nazionale per evitare la frammentazione dei percorsi;
- incremento dello studio della lingua inglese e previsione della possibilità di arricchire l'offerta formativa con attività e insegnamenti di altre lingue straniere;
- la previsione dell'insegnamento di scienze integrate, al quale concorrono, nell'autonomia dei loro statuti epistemologici, le discipline di "Scienze della terra e biologia", di "Fisica" e di "Chimica", con l'obiettivo di potenziare la cultura scientifica secondo una visione sistemica;
- proposta di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come *centri di innovazione*, attraverso la costituzione di Dipartimenti nonché per un aggiornamento costante dei percorsi di studio, soprattutto nelle aree di indirizzo; l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. Per gli indirizzi del settore industria e artigianato è previsto anche l'Ufficio tecnico;
- sviluppo di metodologie innovative basate sull'utilizzo diffuso dei laboratori a fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari;
- raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione dell'alternanza scuola-lavoro; la particolare rilevanza soprattutto nel biennio conclusivo del percorso assume la metodologia dell'alternanza scuola - lavoro
- possibilità di rilasciare qualifiche e diplomi in regime di sussidiarietà nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, nel quadro di specifici accordi stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole Regioni sulla base delle linee guida da emanare ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Lo schema di regolamento è costituito da otto articoli, che delineano il quadro di riferimento del riordino, e dai seguenti allegati, che sono parte integrante dello schema stesso:



ALLEGATO A: *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti professionali*

ALLEGATO B: *Profili degli indirizzi degli istituti professionali del SETTORE SERVIZI*

INDIRIZZI:

- B1 *Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale*
- B2 *Servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica*
- B3 *Servizi socio-sanitari*
- B4 *Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera*
- B5 *Servizi commerciali*

ALLEGATO C: *Profili degli indirizzi degli istituti professionali del SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO*

INDIRIZZI:

- C1 *Produzioni industriali ed artigianali.*

ALLEGATO D: *Tabella di confluenza degli attuali istituti professionali di ogni tipo ed indirizzo nel nuovo ordinamento*

L'articolo 1, comma 1, nel definire l'oggetto, richiama le disposizioni normative che collocano gli istituti professionali nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore, che fa parte del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, e fa riferimento all'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3 della citata legge n. 133 del 2008.

Al comma 2 del medesimo articolo si prevede che la riorganizzazione degli istituti professionali è avviata a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011; le seconde e le terze classi proseguono secondo i piani di studio previgenti al nuovo ordinamento sulla base di un orario corrispondente a 34 ore settimanali.

L'articolo 2, comma 1, definisce l'identità degli istituti professionali, basata sull'integrazione tra una solida base di istruzione generale e una cultura tecnico-professionale, che consenta agli studenti di acquisire saperi e competenze adeguati a soddisfare le esigenze formative del settore produttivo di riferimento.

Il comma 2 stabilisce la quinquennalità dei percorsi e la natura di diploma di istruzione secondaria del titolo conseguito alla fine dei cinque anni.

L'offerta formativa è connotata da un contenuto numero di settori ed indirizzi, che fanno riferimento al generale profilo educativo culturale e professionale descritto nell'allegato A. ed agli specifici profili di uscita, con i rispettivi quadri orari, relativi a ciascuno degli indirizzi descritti negli allegati B e C.

Il comma 3 prevede la possibilità, da parte degli istituti professionali, di rilasciare qualifiche e diplomi di competenza regionale in regime di sussidiarietà sulla base di specifici accordi stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole Regioni nel quadro delle linee guida previste all'articolo 13 della legge n. 40 del 2007.

Al comma 5, viene stabilito il riferimento degli istituti professionali ai fini della costituzione degli istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal DPCM 25 gennaio 2008.

Gli *articoli 3 e 4* delineano il quadro di riferimento dei due macro settori dell'istruzione professionale, quello dei SERVIZI articolato in cinque indirizzi (*art.3*) e quello INDUSTRIA ED ARTIGIANATO articolato in un solo indirizzo (*art.4*), come descritti negli allegati B e C.

Rispetto all'attuale ordinamento si determina una riduzione dei settori (da 5 a 2) e degli indirizzi (da 27 a 6).

All'*articolo 5*, si delinea la struttura generale e l'organizzazione dei percorsi dell'istruzione professionale, con l'indicazione del monte, ore complessivo delle lezioni previsto per ciascuno dei segmenti didattici in cui sono articolati i percorsi formativi; il rapporto tra l'area degli insegnamenti generali e le aree di indirizzo; gli spazi di autonomia e le quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche; le metodologie da attivare per migliorare l'efficacia dei risultati di apprendimento degli allievi. Si delineano i modelli organizzativi per ampliare la condivisione della progettazione educativa e il raccordo tra il Piano dell'offerta formativa adottato dall'istituto e le esigenze espresse dal territorio e dal mondo del lavoro e delle professioni.

I nuovi indirizzi degli istituti professionali, ripartiti in due ampi settori di riferimento (*servizi e industria e artigianato*), sono caratterizzati da un'*area di istruzione generale*, comune a tutti i percorsi, e in *distinte aree di indirizzo*, che possono essere ulteriormente specificate in un numero contenuto di opzioni, con riferimento a documentate esigenze del mondo del lavoro e del territorio, nell'ambito delle quote di flessibilità indicate al comma 3, lettera a), dell'articolo in esame.

In particolare, gli spazi di flessibilità riservati agli istituti professionali corrispondono, con riferimento all'orario annuale delle lezioni, alle seguenti aliquote:

- entro il 25% nel primo biennio;
- entro il 35% nel secondo biennio;
- entro il 40% nell'ultimo anno.

Gli istituti professionali hanno, in questo modo, margini più ampi di autonomia per l'individuazione degli obiettivi formativi correlati alle esigenze di personalizzazione di percorsi e territoriali, per l'organizzazione della didattica, per la ricerca e la sperimentazione. Tali spazi potranno consentire loro di organizzare le aree di indirizzo in modo da realizzare, in via sussidiaria, percorsi per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, sulla base delle intese di cui dall'articolo 2, comma 3.

Il percorso quinquennale degli istituti professionali è strutturato in:

- un *primo biennio*, dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di



apprendimenti che introducono progressivamente alle aree di indirizzo in funzione orientativa;

- un *secondo biennio*, in cui l'area di indirizzo può articolarsi in opzioni;
- un *quinto anno*, che si conclude con l'esame di Stato.

La struttura oraria varia nel rapporto tra ore da destinare all'area di istruzione generale ed all'area di indirizzo secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore della prima e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore della seconda in base al seguente schema:

	AREA ISTRUZIONE GENERALE	AREA INDIRIZZO
Primo biennio	660 ore	396 ore
Secondo biennio e quinto anno	495 ore	561 ore

Il richiamo alla metodologia dell'alternanza scuola - lavoro intende valorizzare la vocazione degli istituti professionali di far conseguire agli studenti - in contesti operativi - gli obiettivi educativi previsti dai piani di studio.

Per quanto riguarda i modelli organizzativi, accogliendo il patrimonio delle migliori esperienze realizzate nelle scuole, lo schema di regolamento prevede il sostegno alla progettazione didattica attraverso l'attivazione di dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, che hanno lo scopo di ampliare - all'interno della scuola - il confronto sugli obiettivi educativi, la condivisione dei percorsi formativi e delle metodologie più efficaci per il conseguimento dei risultati attesi, l'aggiornamento delle aree di indirizzo e degli assi culturali, nonché la documentazione necessaria per il trasferimento delle buone pratiche.

Come supporto ai processi decisionali finalizzati all'elaborazione del piano dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle aree di indirizzo e all'utilizzo degli spazi di autonomia e di flessibilità, si prevede che gli istituti professionali si avvalgano della consulenza di un *comitato tecnico-scientifico*, costituito dal dirigente scolastico e composto, in modo paritetico, da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica in relazione ai settori di riferimento.

Per arricchire l'offerta formativa con specifiche attività didattiche che richiedono competenze specialistiche - qualora all'interno della scuola non siano presenti le professionalità necessarie - gli istituti professionali, nei limiti degli spazi di autonomia indicati dallo schema di regolamento e delle risorse finanziarie previste nel programma annuale di cui all'art. 2 del D. M. 1 febbraio 2001, n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", possono avvalersi, attraverso la stipula di contratti d'opera, di esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale, maturata nel settore di riferimento, da individuare sulla base dei criteri formulati dal citato comitato tecnico-scientifico.



L'articolo 6 affronta il tema della valutazione e dei titoli finali.

Per quanto riguarda la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, nonché la certificazione delle competenze acquisite, si fa riferimento alla normativa vigente, ovvero all'art.13, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo n.226 del 2005 e dall'articolo 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.

La valutazione conclusiva dei percorsi quinquennali degli istituti professionali è affidata, come è disciplinato dalle attuali disposizioni in materia, all'esame di Stato, il cui superamento apre accesso all'università, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

In coerenza con l'impianto didattico innovativo dei nuovi istituti professionali, lo schema di regolamento prevede che le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato siano definite con modalità tali da consentire l'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze acquisite dallo studente anche in contesti operativi. Si sollecita, in tal senso, anche l'utilizzo del laboratorio per l'accertamento delle competenze e dei saperi sviluppati nel corso degli studi, privilegiando, ad esempio, tipologie di prove che richiedano la soluzione di problemi specifici, uno studio di caso, l'elaborazione di un progetto. A questo scopo, le commissioni d'esame possono avvalersi, per competenze specialistiche, anche di esperti esterni.

Con il superamento dell'esame di Stato viene rilasciato il diploma di Tecnico, che specifica l'indirizzo seguito dallo studente, le competenze acquisite, con l'indicazione delle eventuali opzioni seguite.

All'articolo 7, si indicano le modalità per il monitoraggio e la valutazione di sistema dei percorsi degli istituti professionali, soprattutto ai fini della loro innovazione permanente. Per questo, è prevista la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, con il compito di formulare proposte per aggiornare periodicamente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, gli obiettivi formativi degli istituti professionali in relazione agli sviluppi della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica, dei fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo.

Il Comitato è composto da dirigenti scolastici e docenti, da esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell'università e della ricerca, da esperti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall'Unione Province d'Italia, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministro della gioventù. Per svolgere le attività assegnategli, il Comitato si articola in commissioni settoriali e si avvale dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (A.N.S.A.S), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI).

Il suindicato Comitato viene costituito per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali. Esso sostituisce il Comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore previsto dall'articolo 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 1. Ai componenti del Comitato non spettano compensi ad alcun titolo.

I risultati degli apprendimenti relativi sia dell'area di istruzione generale, sia dei profili di indirizzo dei due settori, dei servizi e industria e artigianato, sono oggetto di valutazione periodica a cura dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

E' prevista l'individuazione di specifici indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti professionali sulla base delle proposte del suddetto Comitato nazionale, anche con riferimento al Quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta, ogni tre anni, al Parlamento un rapporto con i risultati del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli istituti professionali.

L'articolo 8 disciplina il passaggio al nuovo ordinamento.

Il primo comma stabilisce la confluenza, descritta nella tabella di cui all'allegato D, nel nuovo ordinamento di ogni tipo e indirizzo degli istituti professionali a partire dall'a.s. 2010-2011.

Il comma 2 prevede la possibilità di stipulare intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e finanze e le singole Regioni interessate per attuare sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali in relazione anche al processo di attuazione del titolo V della Costituzione.

Il comma 3 demanda ad un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome:

- la definizione delle indicazioni nazionali relative ai risultati di apprendimento declinati in termini di abilità, competenze e conoscenze relative agli insegnamenti indicati negli allegati B e C. Con tale regolamento sono, inoltre, definiti gli ambiti, i criteri e le modalità per l'utilizzazione degli spazi di flessibilità di cui all'articolo 5 - comma 3 - lettera a). La definizione di tali aspetti è importante al fine di evitare una proliferazione non contenuta di opzioni. A tal fine si istituisce un apposito elenco nazionale;
- la rideterminazione dei quadri orario delle classi successive alla prima, secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 2;
- la sostituzione, limitatamente ai percorsi surrogatori realizzati in assenza di specifiche intese con le Regioni, dell'area di professionalizzazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, con complessive 132 ore di attività in alternanza scuola-lavoro nelle quarte e quinte classi funzionanti sino alla messa a regime dell'ordinamento di cui al presente regolamento.

Il comma 4 demanda a successivi decreti aventi natura non regolamentare la definizione delle classi di concorso del personale docente e l'articolazione

delle cattedre, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché la determinazione degli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti professionali.

Il comma 5 stabilisce che il nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema, che si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia Scolastica (A.N.S.A.S), finalizzate sia ad aggiornare il personale degli istituti professionali sul nuovo impianto educativo e organizzativo, sia ad informare sulle nuove prospettive i giovani e le loro famiglie, soprattutto in relazione alle scelte che dovranno compiere per l'anno scolastico 2010-2011.

Il comma 6 indica le modalità di copertura dei posti relativi all'ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3.

All'articolo 9, sono contenute le disposizioni finali. Il comma 1 prevede che il regolamento - nel rispetto dei criteri indicati nel piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, - si attua nei limiti delle risorse finanziarie stanziare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al comma 2, si richiamano le particolari disposizioni in vigore per le Province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 10 indica le abrogazioni delle disposizioni relative agli istituti professionali a partire dall'a.s. 2010-2011.



Schema di regolamento recante

“Norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133”.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento recante “Norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133” definisce i modelli orari di funzionamento degli istituti professionali facenti parte del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il numero complessivo di alunni iscritti, nel corrente anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado è decrescente dal primo al terzo anno di corso: 552.829 alunni al primo anno, 547.046 al secondo anno e 540.914 al terzo. Tale riduzione eccede quella spiegabile coi soli tassi di ripetenza ed abbandono, per cui si può quindi supporre che la consistenza numerica complessiva degli alunni che transiteranno dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, negli anni scolastici compresi tra il 2009/2010 e il 2011/2012, risulterà in leggero calo.

Nel seguito, a fini prudenziali, si stima che, nel medesimo periodo, la consistenza numerica degli alunni iscritti alla scuola secondaria di secondo grado rimanga, viceversa, costante. Si suppone altresì che rimanga parimenti invariata la percentuale di alunni che scelgono d’isciversi, all’interno della scuola secondaria di secondo grado, agli istituti professionali, e che i tassi di ripetenza, dispersione e fuoriuscita dal sistema rimangano anch’essi costantemente pari agli attuali, per gli anni di corso compresi tra la prima media e il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado. In particolare, si suppone che rimanga invariata la percentuale di alunni che sceglie di non proseguire dal terzo al quarto anno di corso della scuola professionale.

SITUAZIONE ATTUALE

Le 25.762 classi funzionanti nel corrente anno scolastico 2008/2009 si ripartiscono su più modelli orari, a seconda che ci si riferisca al triennio iniziale o al biennio terminale.





Gli orari settimanali medi corrispondenti alle cattedre attivate in organico di diritto nelle classi funzionanti nel corrente anno scolastico 2008/2009 si possono raggruppare in funzione dei settori e delle opzioni su cui le classi stesse andranno a confluire.

Con riferimento ai soli docenti laureati, detti orari settimanali medi sono riportati di seguito:

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Servizi per l'agricoltura ...	35.93	35.95	34.12	29.90	29.91
B2 Servizi di manutenzione	31.47	31.52	29.95	27.93	27.33
B3 Servizi socio-sanitari	31.86	30.60	29.76	29.45	29.58
B4 Enogastronomia	27.01	27.04	21.26	26.77	26.78
B5 Servizi commerciali	35.94	35.96	38.61	30.52	30.37
C1 Produzioni industriali ...	31.97	32.08	31.54	27.80	27.48

Oltre ai docenti laureati, negli istituti professionali prestano servizio anche insegnanti diplomati tecnico-pratici (ITP), il cui servizio può essere prestato sia in compresenza all'insegnante laureato del corso teorico, sia autonomamente. Detti ITP sono rispettivamente detti "senza registro" e "con registro".

L'orario settimanale medio, classe per classe, effettuato dagli ITP "con registro", ovvero in assenza di compresenza con un insegnante laureato, è il seguente, sempre con riferimento al corrente anno scolastico 2008/2009:

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Servizi per l'agricoltura ...			2.01	0.40	0.51
B2 Servizi di manutenzione	4.00	3.83	6.09	0.83	0.93
B3 Servizi socio-sanitari	3.24	4.69	11.04	4.15	2.67
B4 Enogastronomia	14.89	14.90	15.33	3.05	3.05
B5 Servizi commerciali					
C1 Produzioni industriali ...	3.73	3.65	5.55	1.75	1.78

Ne consegue che l'orario complessivo d'insegnamento frontale assicurato agli studenti, escluse dunque le compresenze, è pari, in media, al seguente (Tabella 1 + Tabella 2):



Tab. 3
orario
d'insegnamento

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Servizi per l'agricoltura ...	35.93	35.95	36.13	30.30	30.42
B2 Servizi di manutenzione	35.47	35.35	36.04	28.76	28.26
B3 Servizi socio-sanitari	35.10	35.29	40.80	33.60	32.25
B4 Enogastronomia	41.90	41.94	36.59	29.82	29.83
B5 Servizi commerciali	35.94	35.96	38.61	30.52	30.37
C1 Produzioni industriali ...	35.70	35.73	37.09	29.55	29.26

Si osserva (Tabella 3) che l'orario nel biennio terminale è mediamente inferiore a quello dei primi tre anni. Ciò perché nel biennio conclusivo, nell'ordinamento vigente nel corrente anno scolastico 2008/2009, funzionano i corsi della cosiddetta terza area professionalizzante, il cui impegno orario, ai sensi dei vigenti ordinamenti, non ha riflessi sull'attribuzione dell'organico. Pertanto, per la stima degli effetti finanziari del regolamento in esame, si considerano gli orari del biennio conclusivo al "netto" della terza area professionalizzante.

La tabella successiva riporta il numero di classi funzionanti nel corrente anno scolastico 2008/2009, classificate in funzione dei settori e delle opzioni in cui i relativi indirizzi confluiranno a seguito dell'attivazione dei nuovi ordinamenti:

Tab. 4
classi
2008/2009

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Servizi per l'agricoltura ...	272	283	290	250	244
B2 Servizi di manutenzione	659	676	652	568	557
B3 Servizi socio-sanitari	508	530	499	431	415
B4 Enogastronomia	1,830	1,660	1,457	956	853
B5 Servizi commerciali	1,000	1,075	1,071	1,276	1,271
C1 Produzioni industriali ...	1,394	1,396	1,345	1,182	1,162

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI NUOVI PERCORSI E COMPUTO DEI RISPARMI

I percorsi degli istituti professionali sono riferiti a due ampi settori: *i)* servizi e *ii)* industria e artigianato, all'interno dei quali possono ulteriormente essere specificate opzioni.

Entrambi i settori vengono strutturati su di un orario annuo complessivo di 1.056 ore, tra attività ed insegnamenti generali ed obbligatori, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione per ciascuna delle 33 settimane componenti l'anno scolastico.

Al fine di salvaguardare la continuità didattica dei corsi già funzionanti, la riconduzione a 32 ore settimanali complessive degli orari d'insegnamento, che avrà luogo a decorrere



dall'anno scolastico 2010/2011, sarà effettuata a partire dalle sole classi prime, per arrivare a regime su tutti e cinque gli anni di corso nell'anno scolastico 2014/2015.

L'avvio della riforma a partire dalle sole classi prime è stato scelto rispetto alle possibili alternative in considerazione del fatto che gli alunni delle classi seconde sono già avviati su di un percorso ben diverso da quello che caratterizzerà il nuovo ordinamento, mancando in quest'ultimo la previsione d'una qualifica al terzo anno di corso.

Per la determinazione degli effetti sui posti e sulla spesa della riconduzione a 32 ore settimanali d'insegnamento di tutti gli indirizzi, si stima anzitutto il numero di classi che saranno attivate nel periodo considerato.

A tal fine, prendendo a base il corrente anno scolastico 2008/2009, in cui il numero di classi degli istituti professionali è pari a 25.762, si tiene conto del fatto che la consistenza numerica delle classi di tutti gli ordini della scuola secondaria di secondo grado diminuirà complessivamente di 2.392 classi, in applicazione dei nuovi limiti per la costituzione delle classi stabiliti con lo schema del regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola" (v. relazione tecnica a detto schema di regolamento).

Tenuto conto che nell'anno scolastico 2008/2009 le classi degli istituti professionali sono pari al 22 % di tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado, una quota parte pari al 22 % della diminuzione di 2.392 classi sopra considerata è riferibile agli istituti professionali e va dunque a diminuire il numero di classi sulle quali operano le riduzioni di spesa di cui sopra.

In definitiva, assumendo per vere le ipotesi iniziali prospettate nel paragrafo CONSIDERAZIONI PRELIMINARI, si stima che il numero delle classi sarà pari a:

Tab. 5 classi	2009/2010	2010/2011	2011/2012 e seguenti	
Classi a fattori costanti	25.762	25.762	25.762	(a)
Classi che si accorperanno	1.283	1.841	2.392	(b)
di cui degli ist. professionali	282	405	526	(c) = 0,22 × (b)
Classi degli ist. professionali	25.480	25.357	25.236	(d) = (a) - (c)

Supponendo che la ripartizione percentuale delle classi tra gli anni di corso e gli indirizzi rimanga costantemente pari a quella registrata nel corrente anno scolastico 2008/2009 (v. Tabella 4), si ricava che negli anni scolastici compresi tra il 2010/2011 e il 2014/2015 le classi interessate dalla riforma saranno pari a quanto segue:





Tab. 6 classi	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
2010/2011					
B1 Servizi per l'agricoltura ...	267				
B2 Servizi di manutenzione	649				
B3 Servizi socio-sanitari	500				
B4 Enogastronomia	1,801				
B5 Servizi commerciali	984				
C1 Produzioni industriali ...	1,372				
2011/2012					
B1 Servizi per l'agricoltura ...	266	278			
B2 Servizi di manutenzione	646	662			
B3 Servizi socio-sanitari	498	519			
B4 Enogastronomia	1,793	1,626			
B5 Servizi commerciali	979	1,053			
C1 Produzioni industriali ...	1,366	1,367			
2012/2013					
B1 Servizi per l'agricoltura ...	266	278	284		
B2 Servizi di manutenzione	646	662	639		
B3 Servizi socio-sanitari	498	519	489		
B4 Enogastronomia	1,793	1,626	1,427		
B5 Servizi commerciali	979	1,053	1,049		
C1 Produzioni industriali ...	1,366	1,367	1,318		
2013/2014					
B1 Servizi per l'agricoltura ...	266	278	284	245	
B2 Servizi di manutenzione	646	662	639	557	
B3 Servizi socio-sanitari	498	519	489	422	
B4 Enogastronomia	1,793	1,626	1,427	936	
B5 Servizi commerciali	979	1,053	1,049	1,250	
C1 Produzioni industriali ...	1,366	1,367	1,318	1,158	





Tab. 6 classi	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
2014/2015					
B1 Servizi per l'agricoltura ...	266	278	284	245	239
B2 Servizi di manutenzione	646	662	639	557	546
B3 Servizi socio-sanitari	498	519	489	422	406
B4 Enogastronomia	1,793	1,626	1,427	936	836
B5 Servizi commerciali	979	1,053	1,049	1,250	1,245
C1 Produzioni industriali ...	1,366	1,367	1,318	1,158	1,138

Il totale della tabella può differire da quello della tabella 5 per arrotondamenti effettuati sui valori presentati nelle singole celle

Nel quinquennio considerato, si verificherà una riduzione di ore d'insegnamento, per ciascuna delle classi funzionanti presso gli istituti professionali statali il cui orario sia stato ricondotto alle 32 ore settimanali (Tabella 6), pari alla differenza tra l'orario attualmente in essere presso dette classi (Tabelle 1 e 2) e le 32 ore settimanali poste col nuovo ordinamento.

Al fine di poter differenziare i risparmi a seconda che siano dovuti ad ore in meno di insegnanti laureati, ovvero ad ore in meno di ITP "con registro", è necessario suddividere le 32 ore settimanali del nuovo ordinamento in funzione del tipo d'insegnante che gestisce il relativo corso:

Tab. 7 nuovi orari doc. laureati	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Servizi per l'agricoltura ...	29	29	32	32	32
B2 Servizi di manutenzione	29	29	28	29	29
B3 Servizi socio-sanitari	28	28	29	32	32
B4 Enogastronomia	26	26	26	26	26
B5 Servizi commerciali	32	32	32	32	32
C1 Produzioni industriali ...	29	29	27	28	28



Tab. 8
nuovi orari ITP
"con registro"

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Servizi per l'agricoltura ...	3	3			
B2 Servizi di manutenzione	3	3	4	3	3
B3 Servizi socio-sanitari	4	4	3		
B4 Enogastronomia	12	12	6	6	6
B5 Servizi commerciali					
C1 Produzioni industriali ...	3	3	5	4	4

Al riguardo, si nota che il numero d'ore di ITP "con registro" indicate alla prima e seconda classe dell'opzione "B4 - Enogastronomia ed alberghiero" — 12 ore in entrambi i casi — è pari al doppio delle ore indicate nei quadri orari allegati alla bozza di regolamento in esame perché i relativi insegnamenti vengono effettuati sdoppiando le classi in due squadre, per motivi di sicurezza. Il totale complessivo di ore d'insegnamento non più erogate si può dunque computare moltiplicando, anno scolastico per anno scolastico, le classi di cui alla Tabella 6 per la differenza tra le Tabelle 1 e 2 rispetto alle Tabelle 7 e 8.

Di seguito si dà il risultato dell'operazione (numeri preceduti dal segno '+' indicano un incremento nel numero di ore necessarie per assicurare gli insegnamenti e laboratori previsti):

Tab. 9
ore in meno doc.
laureati

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 e seguenti
B1 Servizi per l'agricoltura ...	1,852	3,773	4,376	3,862	3,364
B2 Servizi di manutenzione	1,603	3,264	4,509	3,913	3,002
B3 Servizi socio-sanitari	1,931	3,272	3,643	2,568	1,585
B4 Enogastronomia	1,819	3,502	+3,264	+2,543	+1,891
B5 Servizi commerciali	3,876	8,028	14,964	13,114	11,085
C1 Produzioni industriali ...	4,076	8,268	14,250	14,019	13,427
TOTALE	15,157	30,107	38,478	34,933	30,572





Tab. 10
ore in meno ITP
"con registro"

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 e seguenti
B1 Servizi per l'agricoltura ...	+802	+1,631	+1,059	+961	+840
B2 Servizi di manutenzione	649	1,195	2,530	1,322	193
B3 Servizi socio-sanitari	+380	+20	3,912	5,663	6,747
B4 Enogastronomia	5,206	9,896	23,213	20,451	17,985
B5 Servizi commerciali					
C1 Produzioni industriali ...	1,002	1,886	2,611	5	+2,521
TOTALE	5,675	11,326	31,207	26,480	21,564

In particolare, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, allorché la riforma interesserà anche le classi del biennio terminale, oggi caratterizzate come detto in precedenza da orari settimanali tipicamente inferiori alle 32 ore, si osserva la presenza di indirizzi che incrementeranno le ore settimanali, con un conseguente decremento nel numero complessivo di ore in meno.

Nella scuola secondaria di secondo grado il monte ore necessario per costituire una cattedra completa è di 18 ore settimanali, per cui la riconduzione a 32 ore per l'orario settimanale d'insegnamento porterà ad una diminuzione complessiva di $(30.107 + 11.326) \text{ h} / 18 \text{ h} = 2.302$ posti completi d'insegnamento nell'anno scolastico 2011/2012, ovvero l'anno termine del piano programmatico di cui all'art. 64 della legge 133/2008, mentre a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, anno in cui la riforma entrerà a regime su tutti e cinque gli anni di corso, i posti in meno saranno $(30.572 + 21.564) \text{ h} / 18 \text{ h} = 2.896$. Più in dettaglio:

Tab. 11
posti

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 e seguenti
posti doc. laureati	842	1,673	2,138	1,941	1,698
posti ITP "con registro"	315	629	1,733	1,471	1,198
TOTALE	1,157	2,302	3,871	3,412	2,896

Per l'analisi degli effetti finanziari, nel seguito ci si limita all'intervallo temporale previsto dal citato art. 64 della legge 133/2008, ovvero agli anni dal 2009 al 2012.

Al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, lo stipendio iniziale d'un insegnante laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal CCNL 2006-2009 primo biennio economico 2006-2007 e successiva sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008, è pari a euro 33.001,28 annui, mentre quello d'un insegnante tecnico-pratico è pari ad euro 30.620,92.





Pertanto, si ricava che la minore spesa di personale conseguente alla riconduzione a 32 ore dell'orario settimanale d'insegnamento sarà pari a:

Tab. 12 euro	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
CCNL 06-07 docenti laureati	-	27,787,078	55,211,141	70,556,737
CCNL 06-07 ITP con registro	-	9,645,590	19,260,559	53,066,054
	-	37,432,668	74,471,700	123,622,791

In ragione d'anno finanziario, limitatamente al periodo considerato dal citato art. 64:

Tab. 13 euro	2009	2010	2011	2012
CCNL 06-07 docenti laureati	-	9,262,359	46,069,787	65,441,538
CCNL 06-07 ITP con registro	-	3,215,196	16,055,569	41,797,555
	-	12,477,555	62,125,356	107,239,093

Oltre agli effetti sui posti degli insegnanti laureati e tecnico-pratici "con registro", il nuovo ordinamento ne avrà anche sul numero di ore effettuate, in compresenza, dagli insegnanti tecnico-pratici "senza registro", per le quali s'osserva una diminuzione.

La tabella seguente riporta la situazione del corrente anno scolastico 2008/2009, con riferimento alle ore degli ITP "senza registro" raggruppate in funzione del settore e delle opzioni in cui confluiranno le relative classi a seguito dell'attivazione dei nuovi ordinamenti.

Tab. 14 orario ITP senza registro	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Servizi per l'agricoltura ...	12.00	12.00	9.01	4.60	4.49
B2 Servizi di manutenzione	7.00	7.17	7.91	5.17	5.06
B3 Servizi socio-sanitari	2.68	1.27	0.82		
B4 Enogastronomia			1.58		
B5 Servizi commerciali				1.71	1.74
C1 Produzioni industriali ...	4.66	4.83	6.41	3.09	2.91

A seguito dell'entrata a regime dei nuovi ordinamenti, il numero di ore settimanali di compresenza previste per ciascuno degli indirizzi sarà invece il seguente:





Tab. 15
orario ITP
senza registro

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Servizi per l'agricoltura ...	2	2	6	6	6
B2 Servizi di manutenzione	2	2	6	6	6
B3 Servizi socio-sanitari	1	1	1		
B4 Enogastronomia	1	1	2		
B5 Servizi commerciali	2	2	2	2	2
C1 Produzioni industriali ...	2	2	6	6	6

Con le stesse modalità già utilizzate per il calcolo della Tabella 10, si può dunque stimare il diverso numero di ore di docenza che saranno necessarie in conseguenza alla modifica del numero di ore di compresenza (al solito, numeri preceduti dal segno '+' indicano un incremento del fabbisogno):

Tab. 16
ore in meno ITP
"senza registro"

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 e seguenti
B1 Servizi per l'agricoltura ...	2,672	5,436	8,281	10,726	13,113
B2 Servizi di manutenzione	3,245	6,540	9,733	12,517	15,245
B3 Servizi socio-sanitari	840	1,709	2,530	3,239	3,922
B4 Enogastronomia	+1,801	+3,419	+4,846	+5,782	+6,618
B5 Servizi commerciali	+1,968	+4,065	+6,163	+8,663	+11,153
C1 Produzioni industriali ...	3,651	7,270	10,775	13,855	16,882
TOTALE	6,639	13,471	20,310	25,892	31,391

A tale minor fabbisogno di ore, corrisponde il seguente decremento nel numero dei posti di ITP "senza registro" che si dovranno attivare:

Tab. 17
posti ITP
"senza registro"

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 e seguenti
posti ITP "senza registro"	369	748	1,128	1,438	1,744

Per l'analisi degli effetti finanziari, nel seguito ci si limita all'intervallo temporale previsto dal citato art. 64 della legge 133/2008, ovvero agli anni dal 2009 al 2012.

Al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, lo stipendio iniziale d'un insegnante tecnico-pratico della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal CCNL 2006-2009 primo biennio economico 2006-2007 e successiva sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008, è pari a euro 30.620,92 annui.

Pertanto, si ricava che la minore spesa di personale conseguente al complessivo decremento delle ore effettuate in compresenza sarà pari a quanto segue:





Tab. 18 euro	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
CCNL 06-07 docenti ITP	-	11,299,119	22,904,448	34,540,398

In ragione d'anno finanziario, limitatamente al periodo considerato dal citato art. 64:

Tab. 19 euro	2009	2010	2011	2012
CCNL 06-07 docenti ITP	-	3,766,373	15,167,562	26,783,098

A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, le classi seconde e terze che continueranno a funzionare sulla base degli ordinamenti in vigore nel corrente anno scolastico 2008/2009, verranno riportate a 34 ore settimanali (classi seconde e terze).

Le classi quarte e quinte viceversa faranno due ore settimanali di alternanza *scuola-lavoro*, a sostituzione della quota dell'orario corrispondente alla terza area professionalizzante, oggi priva di effetti sull'organico. Poiché anche l'alternanza *scuola-lavoro* non ha effetti sugli organici, dato che la relativa copertura finanziaria è a carico dei fondi già ordinariamente iscritti in bilancio allo scopo, nel seguito non si computano effetti sul fabbisogno di personale con riguardo a detto intervento.

Per il computo del numero di classi interessate dall'intervento, si procede similmente a quanto fatto per la costruzione della Tabella 6.

Tab. 20 classi	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
2010/2011					
B1 Servizi per l'agricoltura ...		279	286		
B2 Servizi di manutenzione		665	642		
B3 Servizi socio-sanitari		522	491		
B4 Enogastronomia		1,634	1,434		
B5 Servizi commerciali		1,058	1,054		
C1 Produzioni industriali ...		1,374	1,324		
2011/2012					
B1 Servizi per l'agricoltura ...			284		
B2 Servizi di manutenzione			639		
B3 Servizi socio-sanitari			489		
B4 Enogastronomia			1,427		
B5 Servizi commerciali			1,049		
C1 Produzioni industriali ...			1,318		



Il calcolo della riduzione nel fabbisogno orario può dunque farsi moltiplicando la Tabella 20 per la differenza tra l'orario dei corsi attualmente funzionanti (Tabella 3) e l'orario che verrà svolto (34 ore nelle classi seconda e terza).

Si stima, pertanto, che al nuovo orario assunto dalle classi in questione corrisponderà la seguente diversa necessità d'ore di discenza:

Tab. 21 ore in meno discenza	2010/2011	2011/2012	2012/2013 e seguenti
B1 Servizi per l'agricoltura ...	1,153	606	-
B2 Servizi di manutenzione	2,207	1,303	-
B3 Servizi socio-sanitari	4,015	3,326	-
B4 Enogastronomia	16,687	3,697	-
B5 Servizi commerciali	6,934	4,837	-
C1 Produzioni industriali ...	6,468	4,072	-
TOTALE	37,464	17,841	-

Per computare l'effetto sulle ore di docenza, si considera anzitutto che possono presentarsi solo tre casi:

- o l'ora in meno di discenza si riferisce ad insegnamenti effettuati da docenti laureati senza compresenza;
- o l'ora in meno si riferisce ad insegnamenti effettuati da docenti laureati in compresenza con insegnanti tecnico-pratici "senza registro". In questo caso, ad ogni ora in meno o in più di discenza corrispondono due ore di docenza;
- o l'ora in meno si riferisce ad insegnamenti effettuati da insegnanti tecnico-pratici "con registro".

Le ore della Tabella 21, relative alle classi seconde e terze, si riferiscono ad ore effettuate in compresenza per le opzioni B1, B2 e C1, mentre negli altri casi il ridotto orario settimanale dei docenti ITP senza registro (v. Tabella 14) impone di effettuare la riduzione su ore di lezione assicurate da docenti laureati in assenza di compresenza.

Nella scuola secondaria di secondo grado il monte ore necessario per costituire una cattedra completa è di 18 ore settimanali, per cui, sulla base di quanto sopra esposto, si provvede anzitutto a computare le cattedre corrispondenti alla riduzione oraria di cui alla Tabella 21, suddivise tra le opzioni B1, B2, C1 e tutte le altre:





Tab. 22	2010/2011	2011/2012	2012/2013 e seguenti
cattedre ore B1, B2 e C1	546	332	-
cattedre ore altre opzioni	1,535	659	-

Negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, per quanto sopra detto al primo rigo della Tabella 22 corrisponde una diminuzione di posti doppia, trattandosi di insegnamenti effettuati in compresenza. Per i medesimi anni scolastici, al secondo rigo della stessa Tabella 22 corrisponde una riduzione dei soli docenti laureati.

Tab. 23 posti	2010/2011	2011/2012	2012/2013
docenti laureati	2,081	991	-
docenti IIP	546	332	-
TOTALE	2,627	1,323	-

Per l'analisi degli effetti finanziari, nel seguito ci si limita all'intervallo temporale previsto dal citato art. 64 della legge 133/2008, ovvero agli anni dal 2009 al 2012.

Al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, lo stipendio iniziale d'un insegnante laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal CCNL 2006-2009 primo biennio economico 2006-2007 e successiva sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008, è pari a euro 33.001,28 annui, mentre quello d'un insegnante tecnico-pratico è pari ad euro 30.620,92.

Pertanto, si ricava che la diversa spesa di personale conseguente alla citata modifica degli orari settimanali è pari a:

Tab. 24 euro	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013 e seguenti
CCNL 06-07 docenti laureati	-	68,675,663	32,704,268	-
CCNL 06-07 IIP con registro	-	16,719,022	10,166,145	-
TOTALE	-	85,394,685	42,870,413	-

In ragione d'anno finanziario:

Tab. 25 euro	2009	2010	2011	2012
CCNL 06-07 docenti laureati	-	22,891,887	56,685,198	21,802,845
CCNL 06-07 IIP con registro	-	5,573,007	14,534,729	6,777,430
TOTALE	-	28,464,894	71,219,927	28,580,275



ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI FACOLTATIVI

I quadri orari di cui agli allegati B e C allo schema di regolamento prevedono la possibilità per le scuole d'attivare un insegnamento facoltativo "Lingua 2" relativo ad una seconda lingua comunitaria, per un impegno orario annuale pari a 66 ore, ovvero 2 ore a settimana. Qualora le singole scuole scegliessero d'attivare detto insegnamento, l'onere finanziario corrispondente graverebbe sui fondi già normalmente utilizzati per finanziare le attività d'insegnamento frontale inserite nel progetto dell'offerta formativa, ovvero i fondi di cui al fondo dell'istituzione scolastica (art. 88 lettera *b*) del CCNL 29 novembre 2007) oppure i fondi resi disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 (miglioramento dell'offerta formativa). Alternativamente, le scuole potranno anche scegliere di erogare detto insegnamento all'interno della quota del 20% di flessibilità riferita al curriculum locale.

UFFICI TECNICI

Lo schema di regolamento in esame, nel trattare gli uffici tecnici, ridefinisce compiti e modalità di funzionamento di strutture già esistenti nel corrente anno scolastico 2008/2009, e che già nel medesimo anno vedono del personale ad esse adibito, nella stessa misura oraria che si risconterà a seguito dell'entrata in vigore del regolamento. Non potrà dunque verificarsi alcun incremento del fabbisogno di personale. La previsione dell'utilizzo preferenziale di personale sovranumerario verrà applicata in quelle sole situazioni dove sarà necessario provvedere alla sostituzione dei docenti incaricati degli uffici tecnici che cessino dal servizio, e si riferisce a quei docenti ITP sovranumerari, di qualunque classe di concorso, che possano nel frattempo, del tutto eventualmente, venire a costituirsi, quali situazioni nuove e differenti da quelle delle quali è già stato previsto il riassorbimento.

DIPARTIMENTI

I dipartimenti costituiscono articolazione funzionale del collegio dei docenti; pertanto, le ore che i docenti stessi dedicheranno alle attività dei dipartimenti rientrano nelle ore annuali di attività collegiali che ogni docente è tenuto a prestare. Conseguentemente, l'istituzione dei dipartimenti è a titolo non oneroso per la finanza pubblica.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

I componenti del comitato tecnico-scientifico non sono remunerati; peraltro, detta partecipazione a titolo gratuito è già prevista nell'ordinamento per i componenti del consiglio d'istituto. Conseguentemente, la costituzione dei comitati è a titolo non oneroso per la





finanza pubblica. Al rimborso delle spese di viaggio si provvederà con gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione.

COMITATO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE

La costituzione del comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale non comporterà oneri per il bilancio pubblico, poiché per i componenti del medesimo non sono previsti compensi, similmente a quanto già avviene per il comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui si propone la contestuale soppressione (art. 5 del decreto ministeriale 28 gennaio 2000). Al rimborso delle spese di viaggio si provvederà con gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione.

ATTIVITÀ FORMATIVE

Tutte le attività formative e d'aggiornamento che saranno necessarie a seguito della messa in vigore del regolamento dell'istruzione professionale nonché dei regolamenti relativi agli altri ordini d'istruzione, saranno inserite in un complessivo piano di formazione, i cui oneri finanziari saranno posti a carico degli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione. Pertanto, non si prevede alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

SUNTO DELLA RIDUZIONE DEI POSTI FULL TIME EQUIVALENT

Tab. 25 posti	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 e seguenti
posti doc. laureati	2,923	2,664	2,138	1,941	1,698
posti ITP "con registro"	315	629	1,733	1,471	1,198
posti ITP "senza registro"	915	1,080	1,128	1,438	1,744
TOTALE	4,153	4,373	4,999	4,850	4,640

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

13 OTT. 2009





Schemi di regolamento
di cui all'art. 64 della legge 133/2008

SUNTO DELLA RIDUZIONE DEI POSTI

<i>computo da relazione tecnica</i>	2009/2010	2010/2011	2011/2012	TOTALE
RETE SCOLASTICA				
Dimensione classi	6,866	2,989	2,948	12,803
Riconduzione a 18 ore	5,220			5,220
Eliminazione clausola salvaguardia	1,307			1,307
Educazione degli adulti	179	171	1,713	2,063
Riduzione autonomie scolastiche (dirigenti)	233	233	234	700
PRIMO CICLO				
Riconduzione a 27 ore in media (EE)	2,736	2,808	2,822	8,366
Riduzione compresenze (EE)	7,031	2,107		9,138
Insegnanti inglese specialisti (EE)	2,000	4,500	4,700	11,200
Riconduzione a 30 ore (MM)	6,341	+28	+28	6,285
Sperimentazione seconda lingua (MM)	1,166			1,166
Ore a disposizione italiano (MM)	3,170	+14	+14	3,142
Ordinamento tempo prolungato (MM)	5,851	2,859		8,710
ISTRUZIONE TECNICA				
Docenti laureati		6,111	1,381	7,492
Docenti ITP		2,738	129	2,867
ISTRUZIONE PROFESSIONALE				
Docenti laureati		2,923	+259	2,664
Docenti ITP "con registro"		315	314	629
Docenti ITP "senza registro"		915	165	1,080
SUB-TOTALE	42,100	28,627	14,105	84,832

<i>riduzione minima necessaria da art. 64 l. 133/08</i>	2009/2010	2010/2011	2011/2012	TOTALE
ISTRUZIONE LICEALE				
Ordinamento istruzione liceale		+3,027	5,595	2,568
TOTALE	42,100	25,600	19,700	87,400

† Le cifre precedute dal segno '+' indicano un incremento nel numero dei posti.

Roma, li 14 maggio 2009

Il Capo Dipartimento
F. to Giuseppe Cosentino





**Schemi di regolamento
di cui all'art. 64 della legge 133/2008**

SUNTO DELLA RIDUZIONE DEI POSTI

<i>computo da relazione tecnica</i>	2009/2010	2010/2011	2011/2012	TOTALE
RETE SCOLASTICA				
	6,866	2,989	2,948	12,803
Dimensione classi	5,220			5,220
Riconduzione a 18 ore	1,307			1,307
Eliminazione clausola salvaguardia	179	171	1,713	2,063
Educazione degli adulti	233	233	234	700
Riduzione autonomie scolastiche (dirigenti)				
PRIMO CICLO				
Riconduzione a 27 ore in media (EE)	2,736	2,808	2,822	8,366
Riduzione presenze (EE)	7,031	2,107		9,138
Riduzione presenze (EE)	2,000	4,500	4,700	11,200
Insegnanti inglese specialisti (EE)	6,341	+28	+28	6,285
Riconduzione a 30 ore (MM)	1,166			1,166
Sperimentazione seconda lingua (MM)	3,170	+14	+14	3,142
Ore a disposizione italiano (MM)	5,851	2,859		8,710
Ordinamento tempo prolungato (MM)				
ISTRUZIONE TECNICA				
Docenti laureati		6,111	1,381	7,492
Docenti ITP		2,738	129	2,867
ISTRUZIONE PROFESSIONALE				
Docenti laureati		2,923	+259	2,664
Docenti ITP "con registro"		315	314	629
Docenti ITP "senza registro"		915	165	1,080
SUB-TOTALE	42,100	28,627	14,105	84,832

<i>riduzione minima necessaria da art.64 l. 133/08</i>	2009/2010	2010/2011	2011/2012	TOTALE
ISTRUZIONE LICEALE				
Ordinamento istruzione liceale		+3,027	5,595	2,568
TOTALE	42,100	25,600	19,700	87,400

† Le cifre precedute dal segno '+' indicano un incremento nel numero dei posti.

Roma, li 14 maggio 2009

Il Capo Dipartimento
F.to Giuseppe Cosentino



ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Il regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, disciplina il riordino delle norme generali relative agli istituti professionali, che insieme agli istituti tecnici ed ai licei, formano il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Il riordino, che decorre dall'anno scolastico 2010/2011, a partire dalle prime classi, ha lo scopo di attuare gli obiettivi fissati dal piano programmatico di interventi previsto dal comma 3 del citato articolo 64. L'intervento, teso a diffondere la cultura tecnico-professionale e scientifica, mira a far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, nonché per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore, e all'acquisizione dei saperi e delle competenze necessarie per assumere dei ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. L'identità degli istituti professionali è connotata da una solida base di istruzione generale e di cultura professionale, ed è costruita, in linea con le indicazioni dell'Unione europea, attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di indirizzi riferiti a settori produttivi di rilevanza nazionale. L'intervento è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del "Sistema Scuola", attraverso miglioramenti e interventi di razionalizzazione del servizio erogato dagli istituti professionali statali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo si inserisce nel quadro legislativo delineato dal citato articolo 64 del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008. In particolare il comma 3 dell'articolo 64 prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad una riorganizzazione della rete scolastica e ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, mentre il successivo comma 4 prevede l'adozione di uno o più regolamenti di attuazione del suddetto piano programmatico. Con il provvedimento in epigrafe si dà attuazione ai principi stabiliti nel piano programmatico, con l'adozione di una disciplina regolamentare che riordina le norme generali relative agli ordinamenti degli istituti professionali statali.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Con il regolamento si dettano norme generali e si definiscono livelli essenziali delle prestazioni in materia di ordinamenti scolastici e di utilizzazione del personale dirigente e docente degli istituti professionali statali. Le disposizioni integrano e modificano le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme dettate con il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che, all'articolo 13, ha tra l'altro previsto anche il riordino e potenziamento degli istituti professionali.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento appare coerente con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato. A margine si evidenzia che gli istituti professionali



possono collaborare con le strutture formative accreditate alle Regioni nei Poli tecnico professionali costituiti secondo le linee guida di cui alla legge n. 40 del 2007, anche allo scopo di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e di formazione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

Il provvedimento appare rispettoso delle norme che disciplinano l'attribuzione delle funzioni alle Regioni ed agli enti locali in materia scolastica, in quanto interviene su ambiti di esclusiva competenza statale. Gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia scolastica, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali, sulla base di specifici accordi stipulati tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le singole Regioni. Inoltre, allo scopo di favorire da parte delle Regioni una programmazione territoriale razionale e rispondente alle esigenze territoriali si prevede la possibilità da parte degli istituti d'arte di confluire nell'indirizzo "produzioni industriali ed artigianali". Tale possibilità rientra nella programmazione della rete scolastica di competenza delle Regioni sulla base di richieste avanzate dagli istituti d'arte interessati. Infine, per quanto attiene alle Province autonome di Trento e Bolzano, il provvedimento prevede che le stesse provvedono alle finalità del regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie disciplinate dal regolamento in esame non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione e le finalità perseguite non possono essere ottenute mediante provvedimenti di delegificazione, in quanto, per il raggiungimento degli obiettivi previsti, si rende necessario intervenire con norme positive, che modificano la disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che allo stato attuale siano giacenti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel regolamento intervengono in materia di norme generali sull'istruzione scolastica e di livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e n) della Costituzione; sono quindi coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie. Risultano peraltro prodotti, nel mese di ottobre 2008, da alcune Regioni ricorsi alla Corte Costituzionale avverso l'articolo 64 sopra citato.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario



Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria. Va inoltre evidenziato che la riorganizzazione dei percorsi degli istituti professionali è coerente con le indicazioni contenute nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sul quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favorire la mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.

La normativa recata dal regolamento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libero accesso all'istruzione in Italia per studenti, nonché in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria in materia di istruzione prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e all'insegnamento; le norme contenute nel regolamento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento, non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali di cui alla sopra citata Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sul quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), nonché di quelle relative alla libera circolazione e sull'accesso ai servizi scolastici e all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.



18) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

19) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo**

Il provvedimento non prevede effetti abrogativi impliciti. L'articolo 10 del regolamento prevede invece che, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, sono abrogate le disposizioni relative agli istituti professionali di cui all'articolo 191, commi 2 e 3, e articolo 195 del Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni.

20) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Le norme del Regolamento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

21) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative aperte.

22) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Le norme del regolamento comportano atti attuativi di natura secondaria, di cui alcuni in forma di decreti ministeriali di natura regolamentare ed altri di natura non regolamentare. I termini di adozione dei provvedimenti attuativi del regolamento si ritengono adeguati.

23) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati numerici e statistici già in possesso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Il sistema degli Istituti professionali statali è regolato dal seguente quadro normativo: Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni; decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"; decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, di "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53"; legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" con riferimento all'articolo 1, comma 622; legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"; decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori"; articolo 64, comma 4 bis, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università".

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

Insufficienza degli strumenti culturali e metodologici previsti dagli attuali percorsi degli istituti professionali, ai fini dell'acquisizione, da parte degli studenti, dei saperi e delle competenze necessarie per assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Inadeguata base culturale a carattere scientifico e tecnologico, peraltro non in linea con le indicazioni dell'Unione europea, che deve essere costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. La riorganizzazione e rimodulazione dei profili ordinamentale di cui al presente Regolamento sono altresì riordinati in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sul Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Obiettivi dell'intervento regolamentare sono la riconferma dell'identità degli istituti professionali all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e di formazione; fare acquisire ai giovani, attraverso una solida base di istruzione generale e di cultura professionale i saperi e le competenze necessarie per assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di riferimento del Paese; dare risposte chiare ai giovani e alle famiglie, che si aspettano dalla scuola percorsi trasparenti e competenze spendibili tanto per l'inserimento nel mondo del lavoro, quanto per il passaggio ai livelli superiori di istruzione e formazione; configurare un quadro ordinamentale che superi la sovrapposizione con i percorsi degli istituti tecnici. Per quanto attiene agli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi l'articolo 7 dispone che i percorsi degli istituti professionali sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente. A tal fine, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca si avvale di un apposito Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale costituita con proprio decreto, del quale fanno parte dirigenti e docenti della scuola, esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell'Università e della Ricerca nonché esperti indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall'Unione Province d'Italia, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero della gioventù. Il Comitato si articola in commissioni di settore e si avvale anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (I.P.I.). Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presenta, ogni tre anni, al Parlamento un Rapporto con i risultati del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli istituti professionali.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari del provvedimento sono i Dirigenti scolastici, il personale docente, ivi compreso il personale docente di sostegno, ed il personale ATA degli istituti professionali statali, nonché gli studenti delle citate scuole. Destinatari del provvedimento sono anche i Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali e i Dirigenti degli Uffici Scolastici provinciali, in collaborazione e d'intesa con gli Enti locali, ai quali è attribuito il compito di attuare, per la parte di competenza, le norme contenute nel regolamento.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.

Sui contenuti del provvedimento è stato acquisito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 27 marzo 2008, tenendo conto anche del documento di base predisposto dalla Commissione ministeriale costituita il 14 dicembre 2007 per il riordino degli istituti professionali; deve inoltre essere acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed il parere del Consiglio di Stato; si è inoltre tenuto conto della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa al quadro europeo dei titoli e delle qualifiche, nonché delle proposte e delle osservazioni formulate dalle parti sociali, dai collegi e dagli ordini professionali competenti in materia sull'impianto generale del riordino. Non viene svolta, in quanto non richiesta, una consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali di categoria.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

La scelta dell'opzione zero comporterebbe il permanere delle criticità sopraevidenziate, ed in particolare l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi complessivi fissati dall'articolo 64 del



decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, con particolare riferimento alla necessità di riqualificazione e potenziamento dei percorsi del secondo ciclo dell'istruzione, al fine di consentire negli studenti l'acquisizione di nuovi e maggiori approfondimenti delle competenze, delle conoscenze e delle abilità necessarie per la prosecuzione degli studi e per l'inserimento nel mondo del lavoro. Verrebbero disattese, altresì, le indicazioni dell'Unione europea, con particolare riferimento alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sul Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

Non si ravvisano opzioni alternative, considerato che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma quale strumento di attuazione di alcune delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal piano straordinario di interventi di cui al più volte citato articolo 64, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, e si inserisce in una sequenza coordinata di interventi regolamentari di attuazione del piano stesso.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

I percorsi degli istituti professionali sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente. A tal fine, come già evidenziato, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca si avvale di un apposito Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale di cui al precedente punto D) della sezione 1. Il Comitato si articola in commissioni di settore e si avvale anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (I.P.I.). Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presenta, ogni tre anni, al Parlamento un Rapporto con i risultati del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli istituti professionali.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti; è prevista, come già evidenziato, la presentazione di un rapporto triennale al Parlamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni, atteso che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma quale strumento di attuazione di alcune delle finalità generali perseguite dal piano straordinario di interventi di cui al più volte citato articolo 64, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, e si inserisce in una sequenza coordinata di interventi regolamentari di attuazione del piano stesso.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

All'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6



agosto 2008, n. 133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, i dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, i dirigenti scolastici ed il personale docente e ATA in servizio nelle citate istituzioni scolastiche.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

Il passaggio al nuovo ordinamento sarà accompagnato da misure nazionali di sistema, che si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), finalizzate sia ad aggiornare il personale degli istituti professionali sul nuovo impianto educativo e organizzativo, sia ad informare sulle nuove prospettive i giovani e le loro famiglie, soprattutto in relazione alle scelte che dovranno compiere per l'anno scolastico 2010/2011.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

I percorsi degli istituti professionali sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente. A tal fine, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca si avvale del Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale di cui al precedente punto D) della sezione 1. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto triennale presentato al Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Il provvedimento prevede, all'articolo 7, commi 2 e 3, che, con apposito provvedimento ministeriale, gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento degli istituti professionali sono aggiornati periodicamente in relazione alle proposte del più volte citato Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, formulate sulla base delle indicazioni delle Commissioni di settore, con riferimento agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche nonché alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti.

